



COMUNE DI ANCARANO

C.A.P. 64010 PROVINCIA DI TERAMO

Tel. 0861 870913 – Fax 0861 86356

E mail : info@comune.ancarani.te.it PEC: comune.ancarani.te.it
P. IVA 00236620670



Prot. n. 7748
del 24/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTA la richiesta di Latini Tonino, nato ad Ascoli Piceno(AP) il 30/07/1965, in qualità di proprietario e locatario, presentata in data 23/11/2015 prot. 7727, tesa ad ottenere il rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica dei terreni siti in questo Comune, di seguito specificati;

VISTO il regolamento per la tutela dell'Edilizia Rurale, approvato con Delibera C.C. n. 33 del 25.08.2006;

VISTO l'Approvazione Definitiva Variante al P.R.E. con Delibera C.C. n. 7 del 10/03/2006, successiva Variante Tecnica Parziale e di assestamento al P.R.E.- Esame ed approvazione delle osservazioni con Delibera C.C. n. 28 del 03/07/2008, e la Variante Tecnica Parziale e di Assestamento al P.R.E.- Approvazione Definitiva con Delibera C.C. n. 3 del 14.02.2009, Pubblicato sul Bura n. 27 del 27/05/2009;

VISTO l'art. 30 comma 2 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

CERTIFICA

- che le particelle n. 561 porz. e 564 del foglio di mappa n. 1 del Comune di Ancarani ricadono in **Zona E4 "Agricola"**;
- che le particelle n. 147porz., 315porz., 588porz. del foglio di mappa n. 1 del Comune di Ancarani ricadono in **Zona F1 "Verde Pubblico attrezzato"**;
- che le particelle nn. 147porz, 265, 267, 313, 314, 315porz, 559, 561porz., 588porz. del foglio di mappa n. 1 del Comune di Ancarani ricadono in **Zona F7 "Area di stoccaggio per materie prime secondarie"**;

NORMATIVA COMUNALE DI RIFERIMENTO

Art. 40 - AREE ED OGGETTI DI INTERESSE BIO-ECOLOGICO (E4 – art 5 PTP)

Nelle aree perimetrate di interesse Bio-Ecologico, al fine della conservazione dei caratteri strutturanti naturali, non sono ammesse trasformazioni dello stato di fatto dei luoghi se non finalizzate al risanamento e restauro ambientale, alla difesa idrogeologica, alla salvaguardia e corretto uso delle risorse e valori biologici, ambientali e paesaggistici.

Nelle aree in oggetto, la realizzazione di linee di comunicazione viaria, ferroviaria, di impianti a rete o puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei rifiuti, di sistemi tecnologici per il trasporto di energia e delle materie prime, è subordinata alla loro previsione mediante strumenti di pianificazione e programmazione nazionali, regionali e provinciali, e di altri enti locali, sempre nelle condizioni e limiti derivanti dal rispetto della presente norma.

Le aree riparali e zone umide comprendono, oltre agli invasi e agli alvei in evoluzione delimitata dalla prima scarpata significativa che taglia i depositi alluvionali stabilizzati, gli alvei regimati e le fasce latitanti influenzate dalla presenza fluviale aree golenali, (aree coperte da vegetazione ripariale, piane di esondazione, casse di espansione). In tali aree non sono consentiti usi ed interventi di tipo insediativi, infrastrutturale ed estrattivo al fine di consentire la libera divagazione e l'espansione naturale delle acque anche in piena.

Entro gli alvei regimati o in evoluzione sono in particolare esclusi:

i restringimenti dell'alveo dovuti ad attraversamento di infrastrutture se non subordinati alla contestuale realizzazione di opere di compensazione dei volumi persi;

gli interventi di canalizzazione ed impermeabilizzazione dell'alveo e delle sponde;

l'escavazione e l'attività di pre lavorazione di inerti.

Nelle aree riparali e zone umide dovranno essere attuati:

l'eliminazione e rilocalizzazione delle attività e dei manufatti in contrasto con le prescrizioni e le finalità del presente articolo;

interventi di riqualificazione e sviluppo della fascia perifluviale di vegetazione ripariale, con funzione di arricchimento paesaggistico e di corridoio biologico e faunistico tra ecosistemi;

la rinaturalizzazione di tratti fluviali artificializzati attraverso l'adozione di tecniche di ingegneria naturalistica;

interventi di difesa idrogeologica, limitati alle zone di effettivo rischio, privilegiando interventi di ingegneria naturalistica, difese spondali e trasversali;

la redistribuzione ed asportazione dei sedimenti eccedenti conseguenti al sovralluvionamento con riduzione del volume di alveo utile di piena. Le alluvioni asportate dovranno essere prioritariamente utilizzate per il rinascimento dell'alveo di pertinenza e del riempimento delle cave dimesse nei terrazzi

connessi all'asta: solo dopo detti ripristini funzionali potranno essere utilizzati a scopi estrattivi.

Sono inoltre ammessi:

all'esterno degli alvei e delle fasce di esondazione la realizzazione di parchi fluviali con l'esclusione di attrezzature che non siano amovibili e/o precarie e di ogni opera comportante l'impermeabilizzazione dei suoli;

all'esterno degli alvei e delle fasce di esondazione l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo con l'esclusione della realizzazione di manufatti e di opere fisse, e purché non comportino rischi inquinanti per le falde;

gli attraversamenti infrastrutturali purché esclusivamente trasversali e nel rispetto della presente norma.

Le previsioni di Parchi fluviali saranno attuati mediante Piani d'Area dall'Amministrazione Provinciale e/o da comuni in forma associata, o da Piani Particolareggiati Attuativi promossi dal comune.

Gli interventi di escavazione ed estrazione di materiali litoidi, di captazione e sbarramento delle acque sono controllati e regolamentati attraverso Progetti Guida di Settore relative alle singole aste fluviali predisposti dagli Enti competenti sul demanio fluviale.

I progetti di ripristino delle aree di cava dismesse o revocate come incompatibili saranno finalizzati alla creazione di biotipi artificiali, di boschi riparali, opere di sicurezza idraulica (casse di espansione) o anche di aree turistico-ricreative esterne agli alvei ed alle fasce di esondazione.

Regolamento per la tutela dell'edilizia rurale approvato con Delibera C.C. n. 33/06 – depositato agli atti dell'Ufficio Tecnico del Comune di Ancarano.

Art. 28 F1 -VERDE PUBBLICO ATTREZZATO

La zona è destinata alla conservazione ed alla creazione dei parchi urbani e di quartiere nonché alle attrezzature per lo svago e per il gioco.

Nella zona sono ammesse le seguenti utilizzazioni:

- nucleo elementare di verde
- parchi urbani
- parchi di quartiere
- attrezzature per il gioco dei bimbi
- attrezzature per lo svago e piccole attività sportive
- monumenti



Nella zona, previa stipula di apposita convenzione, possono eventualmente essere cedute in uso aree per la installazione in precario, di piccoli manufatti destinati ad attrezzature di ristoro quali bar, paninoteche, pizzerie.

E' consentito inoltre la realizzazione di costruzioni per servizi igienici e connesse con le attività di svago e con le piccole attività sportive.

L'indice di utilizzazione territoriale massimo è di 125 mq/ha .

La distanza dai confini di ml 5,00.

L'altezza max di mt 4,50.

Art. 34 – F7 - AREA DI STOCCAGGIO PER MATERIE PRIME SECONDARIE

La zona è destinata alla gestione di rifiuti solidi urbani e assimilabili, rifiuti speciali, rifiuti recuperabili e CDR anche in modalità di trattamento. Sono ammesse tutte le strutture e attrezzature di natura strettamente tecnologica, serbatoi, impianti di depurazione, impianti di sollevamento, magazzini, attrezzature antincendio, impianti per l'energia alternativa, impianti fissi e mobili anche destinati alla gestione dei rifiuti ed eventuale loro trattamento.

E' consentita la realizzazione di edifici e manufatti necessari all'attività. Il piano si attua per intervento edilizio diretto applicando i seguenti indici:

indice di utilizzazione fondiaria

$U_f = 0,50 \text{ mq/mq}$

— distanza dai confini

$= 10,00 \text{ ml}$

— distanza dalle strade

$= 10,00 \text{ ml}$

— parcheggi pubblici adeguata alle quantità minime previste dalla L.122/89

— l'altezza dovrà corrispondere alle necessità funzionali dell'attività produttiva mentre il manufatto destinato ad uffici e abitazione del custode non potrà superare i 9.00ml.

E' consentita la realizzazione dell'abitazione per il custode o per personale tecnico e/o di servizio con una superficie edificabile residenziale max di mq 110,00.

Tutta la proprietà dovrà essere recintata.

In ogni caso va esclusa ogni destinazione non conforme a quanto previsto dall'art. 5, comma 7, delle norme di attuazione del P.T.P.

Norme del P.T.P.

Sono fatte salve le norme del Piano Territoriale Provinciale approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 20 del 30.3.2001.

Il presente certificato, conserva la validità per un anno dalla data del suo rilascio, salvo che non intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici vigenti.

Si rilascia in carta resa legale per gli usi consentiti.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Il Sindaco

Dott. Pietrangelo Panichi

